

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **46/1982** (ECLI:IT:COST:1982:46)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **22/01/1982**

Deposito del **16/02/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14530**

Atti decisi:

N. 46

ORDINANZA 22 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 16 febbraio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 54 del 24 febbraio 1982.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, della legge 22 maggio

1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal tribunale di Genova nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi Ombellina ed altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 6 febbraio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 12 dicembre 1978 il Tribunale di Genova, nei procedimenti penali riuniti a carico di Bizzi Ombellina ed altri, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ai sensi del quale chiunque abbia commesso il reato di aborto di donna consenziente prima dell'entrata in vigore di detta normativa, non è punibile se il giudice accerta che sussistono le condizioni previste negli artt. 4 e 6 della stessa legge n. 194;

che dal suddetto giudice si deduce come analogo accertamento, da parte del giudice o di altri soggetti, non sia richiesto, dove si tratta di future interruzioni della gravidanza, e si assume che la gestante sia abilitata ad abortire, senza restrizioni o controlli, una volta espletate le modalità procedurali prescritte dalla vigente legge, presso una sede autorizzata;

che, ciò posto, si denuncia l'ingiustificatezza della differenza di trattamento, fondata sul mero criterio dell'aver commesso il fatto prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa, o invece dopo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, com'è prospettata, non risulta adeguatamente motivata in ordine alla rilevanza, difettando nell'ordinanza di rinvio qualsiasi descrizione della specie sottoposta all'esame del giudice a quo;

che la Corte ha in precedenti pronunzie dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194, prospettata sostanzialmente sotto gli stessi profili dedotti nella specie, sempre per la considerazione che il provvedimento di rimessione non era adeguatamente motivato in punto di rilevanza;

che la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

- GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.